Determinazione del Direttore n. 59 del 27/05/2020

Oggetto: accordo transattivo relativo ai rapporti tra Pisamo Srl e Bicincitta' Srl

Il Direttore

Premesso che

- la Pisamo ha affidato in data 23/12/2016 con provvedimento A.U. n.33 a Bicincittà s.r.l. il servizio avente ad oggetto gestione sistema bike sharing ;
- il contratto è scaduto il 31/12/2019 e con provvedimento direttore n. 107 del 20/12/2019 è stata disposta la proroga tecnica in attesa della selezione del nuovo gestore con gara;
- tra le parti è insorta contestazione in merito all'esecuzione del contratto;
- in particolare, la società Bicincittà srl ha richiesto a Pisamo srl il pagamento delle somme di euro 121.250,00 sulla base delle fatture 126/2019, n. 140/2019, e 4/2020 , n. 19/2020 , n. 31/2020 per il servizio di bikesharing;
- con lettera del 12 Marzo 2020 la società Pisamo srl ha richiesto il pagamento di euro 67.503,61 come da fattura n. 42 del 6.3.2020, nonché ha richiesto il pagamento delle somme di euro 55.200,00 a titolo di penali come da determine n. 14 del 10.2.2020 e n. 15 del 12.3.2020 per il ritardo nella realizzazione delle 13 stazioni aggiuntive in base all' ordine prot. 34 del 20/01/2019 contestando altresì le fatture emesse;
- Bicincittà srl ha contestato l'imputabilità del ritardo sostenendo che il contratto fu firmato solo nel Dicembre 2019, ed ha richiesto altresì il pagamento delle fatture di Gennaio Febbraio e Marzo 2020 per € 72.750,00 , ed Aprile per ulteriori € 24.250,00 ;
- Pisamo ha richiesto il pagamento dei crediti derivanti dall'utilizzo delle bici per i primi 3 mesi del 2020;
- nelle more si sono avute sessioni di incontro dal sistema remoto a mezzo Skype, con cui oltre ad affrontare il tema dell'emergenza del coronavirus e sospendere nel corso del mese di Marzo 2020 il servizio di bikesharing, anche perché non consentito dalla normativa emessa dal governo nel periodo, Pisamo srl e Bicincittà srl, senza riconoscimento ma a soli fini di buon vicinato, si sono determinati a definire in maniera bonaria ogni pendenza;

Tutto ciò premesso, le parti, facendosi reciproche concessioni, allo scopo di definire bonariamente la lite potenziale tra le stesse insorta e a tacitazione di ogni reciproca pretesa connessa, collegata o comunque inerente al contratto di cui in premessa, hanno trovato un accordo soddisfacente per entrambe le parti .

considerato che

- Secondo i principi generali applicabili alle transazioni concernenti contratti pubblici, al fine di poter pervenire alla stipula del contratto transattivo l'Amministrazione deve motivare le ragioni di convenienza che rendono preferibile la composizione bonaria rispetto al proseguimento del contenzioso.
- Pisamo non è dotata di avvocatura interna, pertanto la stipula della transazione risulta condizionata esclusivamente alla valutazione di congruità e convenienza nonché alla disponibilità dei diritti oggetto dello stipulando accordo transattivo.
- Nella fattispecie l'accordo transattivo, nei termini convenuti con Bicincittà srl, risulta oggettivamente conveniente per Pisamo, atteso che:
 - L'esigibilità concreta della penale applicata da Pisamo risulta incerta e discutibile, atteso che il contratto è stato sottoscritto tra le parti solo in data 4 dicembre 2019 , pertanto il privato potrebbe contestare davanti a un giudice che il termine per l'esecuzione delle prestazioni decorreva dal 4 dicembre 2019 e non dal 20/01/2019 ; se tale tesi fosse condivisa dal

giudicante la penale applicata non risulterebbe dunque esigibile. Un contenzioso avrebbe pertanto esiti oggettivamente incerti che potrebbero determinare anche una soccombenza parziale di Pisamo, con conseguente condanna alle spese di lite.

- I termini economici dell'accordo transattivo risultano molto convenienti per Pisamo, atteso che lo stesso determina un risparmio di spesa considerevole .
- L'accordo comporta inoltre ulteriori vantaggi per l'interesse pubblico e per il servizio, in quanto è previsto l'incremento del parco bici di ulteriori 50 unità.

tutto cio' premesso e considerato

determina

- di ritenere conveniente, congruo e giustificato l'accordo transattivo come convenuto con la società Bicincittà, per le ragioni di cui alla presente determina a contrarre;
- di ritenere che l'accordo transattivo, per le motivazioni illustrate nel presente provvedimento, consente di evitare un contenzioso dagli esiti incerti, comporta un risparmio di fondi pubblici e un potenziamento del servizio pubblico;
- di procedere, pertanto, alla stipula dell'accordo transattivo, nel testo allegato alla presente determina;

Il Direttore
Alessandro Fiorindi